

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 12 gennaio 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

(Causa C-6/15)

(2015/C 118/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: TNS Dimarso NV

Resistente: Vlaams Gewest

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, sia di per sé, sia in combinato disposto con i principi di diritto europeo di uguaglianza e trasparenza negli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di attribuzione all'offerente con l'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, è sempre tenuta a fissare preliminarmente le modalità di valutazione o le regole di ponderazione, qualunque ne sia la prevedibilità, la frequenza o la portata, alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri o i sottocriteri di aggiudicazione e a menzionarle nel bando di gara o nel capitolato;
- 2) Oppure, qualora manchi un siffatto obbligo generale, se esistano circostanze in cui esso comunque si configura, come ad esempio a cagione della portata, della mancanza di prevedibilità o della mancanza di frequenza delle regole di ponderazione in parola.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 16 gennaio 2015 — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health srl

(Causa C-15/15)

(2015/C 118/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parti

Ricorrente: New Valmar BVBA

Convenuta: Global Pharmacies Partner Health srl

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime di un ente federato di uno Stato membro, come nella fattispecie la Comunità fiamminga nello Stato federale del Belgio, che impone a tutte le imprese aventi la loro sede di gestione nel territorio di questa regione, in forza dell'articolo 52 delle leggi del 18 luglio 1966 sull'uso delle lingue nelle pratiche amministrative (Moniteur belge del 2 agosto 1966) in combinato disposto con l'articolo 10 del decreto del 19 luglio 1973 della Comunità fiamminga (Moniteur belge del 6 settembre 1973), l'obbligo di redigere le fatture con un carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di questo ente federato, a pena di nullità delle fatture in parola, che deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice.